

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1372 DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 2020

relativo all'autorizzazione dell'L-triptofano prodotto da *Escherichia coli* CGMCC 7.267, CGMCC 11 674 o KCCM 10 534 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di autorizzazione dell'L-triptofano prodotto da *Escherichia coli* CGMCC 7.267, *Escherichia coli* CGMCC 11 674 o *Escherichia coli* KCCM 10 534. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
- (3) Le domande riguardano l'autorizzazione dell'L-triptofano prodotto da *Escherichia coli* CGMCC 7.267, *Escherichia coli* CGMCC 11 674 o *Escherichia coli* KCCM 10 534 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».
- (4) Nei pareri del 26 febbraio 2019 <sup>(2)</sup>, 28 gennaio 2020 <sup>(3)</sup>, 18 marzo 2020 <sup>(4)</sup> e 25 maggio 2020 <sup>(5)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'L-triptofano prodotto da *Escherichia coli* CGMCC 7.267, *Escherichia coli* CGMCC 11 674 o *Escherichia coli* KCCM 10 534 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali non ruminanti, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Per essere sicuro per i ruminanti, l'L-triptofano dovrebbe essere protetto dalla degradazione ruminale. L'Autorità ha constatato un rischio da inalazione per gli utilizzatori dell'additivo dovuto ai livelli di endotossine dell'L-triptofano prodotto da *Escherichia coli* CGMCC 7.267, *Escherichia coli* CGMCC 11 674 o *Escherichia coli* KCCM 10 534 e non ha potuto escludere la possibilità che l'L-triptofano prodotto da *Escherichia coli* CGMCC 11 674 o *Escherichia coli* CGMCC 7.267 sia un irritante per la pelle e per gli occhi e un sensibilizzante della pelle. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo.
- (5) L'Autorità ritiene che l'L-triptofano prodotto da *Escherichia coli* CGMCC 7.267, *Escherichia coli* CGMCC 11 674 o *Escherichia coli* KCCM 10 534 sia una fonte efficace dell'aminoacido essenziale triptofano per gli animali non ruminanti; affinché la supplementazione con L-triptofano prodotto da *Escherichia coli* CGMCC 7.267, *Escherichia coli* CGMCC 11 674 o *Escherichia coli* KCCM 10 534 sia pienamente efficace nei ruminanti, la sostanza dovrebbe essere protetta dalla degradazione ruminale. Nei suoi pareri l'Autorità ha espresso preoccupazione riguardo a possibili squilibri nutrizionali di aminoacidi, se somministrati nell'acqua di abbeveraggio. Ciononostante l'Autorità non ha proposto un tenore massimo per la supplementazione con L-triptofano prodotto da *Escherichia coli* CGMCC 7.267, *Escherichia coli* CGMCC 11 674 o *Escherichia coli* KCCM 10 534. È quindi opportuno che l'etichetta dell'additivo e delle premiscele che lo contengono rechi l'avvertenza di tenere conto dell'apporto dietetico di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali, specialmente in caso di supplementazione con L-triptofano prodotto da *Escherichia coli* CGMCC 7.267, *Escherichia coli* CGMCC 11 674 o *Escherichia coli* KCCM 10 534 come aminoacido nell'acqua di abbeveraggio. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2019; 17(3):5642.<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2020;18(2):6013.<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2020;18(4):6071.<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2020;18(6):6168.